SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Limatola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Limatola (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Limatola (Benevento), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Limatola (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 gennaio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 65/Gab.13.38.1 del 15 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limatola (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pino.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Erba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Erba (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erba (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Erba (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 gennaio 2002, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 120/02/1° settore EE.LL. del 17 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erba (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio provinciale di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio provinciale di Campobasso ed il presidente nella persona del dott. Antonio Chieffo;

Considerato che il citato amministratore provinciale è decaduto dalla carica di presidente in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Campobasso è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Campobasso è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del presidente nella persona del dott. Antonio Chieffo.

In occasione delle consultazioni elettorali dell'11 novembre 2001, il dott. Antonio Chieffo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità, prevista dall'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale di Campobasso, con deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2002, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Campobasso.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Alagna Valsesia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate dall'intero corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 21 gennaio 2002, dall'intero corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di tutti i consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 255.13-1 Gab. del 22 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Nappi.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01966

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2001.

Impegno della somma di L. 90.000.000.000 per gli interventi nell'area tarantina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE n. 155 del 21 dicembre 2000 che finalizza l'importo complessivo di lire 100 miliardi in conto residui per il completamento dell'intesa nell'area tarantina e assegna lire 10 miliardi in termini di cassa;

Visto il verbale n. 11 del Comitato di coordinamento per lo sviluppo dell'area tarantina del 14 novembre 2000 relativo all'esame e all'acquisizione delle proposte di intervento il cui importo veniva richiesto al CIPE;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001, n. 24945, di assegnazione di lire 100 miliardi in termini di residui per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi in termini di cassa sul cap. 9103;

Visto il proprio decreto n. 18/01 con il quale è stato impegnato ed erogato a favore del comune di Taranto la somma di L. 6.000.000.000 per l'avvio del polo universitario e di L. 4.000.000.000 a favore della provincia di Taranto per la tangenziale sud svincolo base navale per l'avvio delle procedure urgenti;

Vista la nota trasmessa via fax dell'8 ottobre 2001 del presidente della provincia e del sindaco di Taranto che propone nelle more dell'attuazione degli interventi n. 1 (Distripark) e n. 2 (Agromed) siano assegnate le risorse alla provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma complessiva di L. 90.000.000.000 così ripartita:

L. 23.600.000.000 a favore della provincia di Taranto (prog. Distripark);

L. 17.971.000.000 a favore della provincia di Taranto (prog. Agromed);

L. 6.000.000.000 a favore della provincia di Taranto (tangenziale sud);

L. 14.700.000.000 a favore del comune di Taranto (città vecchia polo universitario);

L. 4.300.000.000 a favore del comune di Taranto (autostazione bus-Porta Napoli);

L. 10.352.000.000 a favore del comune di Martina Franca (piano insediamento produttivo);

L. 5.000.000.000 a favore del comune di San Marzano di San Giuseppe (piano di insediamento produttivo);

L. 4.831.000.000 a favore del comune di Manduria (piano di insediamento produttivo);

L. 3.246.000.000 a favore del comune di Maruggio (piano di insediamento produttivo).

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul cap. 9103 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2001, in conto residui 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01742

DECRETO 28 dicembre 2001.

Impegno della somma complessiva di L. 40.000.000.000 a favore di varie regioni per gli interventi previsti nel Documento unico di programmazione «Isole minori».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, sull'attivazione delle risorse preordinate agli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) che finanza la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, che, in sede di riparto delle risorse per le aree depresse, ha destinato al finanziamento delle iniziative inserite nel «Documento unico di programmazione isole minori» (DUPIM) l'importo di lire 100 miliardi, prevedendo per altro un'ulteriore attività di individuazione dei progetti da parte dei comuni e delle regioni interessate;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000 con la quale il menzionato importo di lire 100 miliardi è stato ripartito fra le regioni interessate;

Vista la legge di bilancio n. 389 del 23 dicembre 2000 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 di ripartizione in capitoli con una assegnazione di competenza e cassa di lire 40 miliardi sul capitolo n. 9105 del Dipartimento per lo sviluppo;

Ritenuto di dover impegnare tale importo di L. 40.000.000.000, da mettere a disposizione delle regioni alla presentazione della documentazione sulla realizzazione dei PIST (Piani integrati di sviluppo territoriale) al comitato di coordinamento del DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori);

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 40.000.000.000 a favore delle regioni e per gli importi di seguito indicati:

Toscana	L. 5.470.400.000;
Lazio	L. 529.600.000;
Campania	L. 10.030.000.000;
Puglia	L. 1.700.000.000;
Sicilia	L. 12.070.000.000;
Sardegna	L. 10.200.000.000.

Art. 2.

L'onere di L. 40.000.000.000 farà carico al cap. 9105 «Assegnazione alle regioni per la realizzazione delle iniziative previste nell'ambito del Documento unico di programmazione isole minori» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2001.

Roma, 28 dicembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01994

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995/2003, 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 e 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 3.321.204.872,54, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.643.211.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 033958/V.A. 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali», con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 430.315.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/C.I. 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 012649/C.I. 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 206.081.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»); i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2002, è accertato nella misura del:

1,90% per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo n. 36729), cedola n. 15;

1,90% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36742), cedola n. 13;

1,90% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36759), cedola n. 13;

1,90% per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo n. 36763), cedola n. 11;

1,70% per i CCT «settennali» 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo n. 305776), cedola n. 9;

1,70% per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo n. 141540), cedola n. 5;

1,70% per i CCT «settennali» 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo n. 322208), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessivi euro 193.327.745,24 così ripartiti:

euro 63.102.892,58 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo n. 36729);

euro 1.302.858,95 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36742);

euro 21.151.851,71 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36759);

euro 88.221.009,00 per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo n. 36763);

euro 7.315.355,00 per i CCT «settennali» 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo n. 305776);

euro 8.730.401,00 per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo n. 141540);

euro 3.503.377,00 per i CCT «settennali» 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo n. 322208),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore: CANNATA

02A01990

DECRETO 30 gennaio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1996/2003, 1° gennaio 1997/2004, 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.539.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.891.396.522,84;

n. 012807/375 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 3.500.000.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei citati decreti ministeriali, i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2002, è accertato nella misura del:

1,90% per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo n. 36773), cedola n. 12;

1,75% per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo n. 36788), cedola n. 11;

1,70% per i CCT «settennali» 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo n. 321971), cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 359.851.545,82, cosi ripartiti:

euro 162.252.106,67 per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo n. 36773);

euro 138.099.439,15 per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo n. 36788);

euro 59.500.000,00 per i CCT «settennali» 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo n. 321971),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore: CANNATA

02A01993

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Heidi Kofler di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Heidi Kofler, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio di Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesudheitskultur», alla sig.ra Heidi Kofler, nata a Bressanone (Bolzano) il giorno 3 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01831

DECRETO 4 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petra Mairl di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petra Mairl cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla Scuola «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla Scuola «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesudheitskultur», alla sig.ra Petra Mairl, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 8 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01832

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brkic Munira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brkic Munira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera tecnica di medicina conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera tecnica di medicina conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola media superiore di medicina di Doboj (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Brkic Munira nata a Doboj (Bosnia Erzegovina) il giorno 21 novembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brkic Munira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01717

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Medan Ljiljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medan Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Medan Ljiljana nata a Pancevo (Serbia) il giorno 16 marzo 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Medan Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01446

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Davidovic Orijana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Davidovic Orijana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, conseguito nell'anno 1989 presso il Centro per l'educazione e l'istruzione sanitaria di Zara (Croazia) dalla sig.ra Davidovic Orijana, nata a Spalato (Croazia) il giorno 7 ottobre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Davidovic Orijana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01447

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petrovic Milena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrovic Milena ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola superiore di medicina di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Petrovic Milena, nata a Novaci (comune di Ub - Serbia) il giorno 10 giugno 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petrovic Milena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01448

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mannamplackal Dominic Rosina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mannamplackal Dominic Rosina ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing and midwifery conseguito nell'anno 1995, presso la School of nursing St. John's Medical College Hospital di Bangalore (India) dalla sig.ra Mannamplackal Dominic Rosina, nata a Canjrappally (India) il giorno 30 maggio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mannamplackal Dominic Rosina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01685

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Thekkedathu Elizabeth John di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thekkedathu Elizabeth John ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing and midwifery conseguito nell'anno 1996, presso la School of nursing Chinmaya Mission Hospital di Bangalore (India) dalla sig.ra Thekkedathu Elizabeth John, nata a Muthupezhumkal (India) il giorno 22 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thekkedathu Elizabeth John è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01686

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rnjak Slavica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rnjak Slavica ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1989 presso la Scuola secondaria superiore per infermieri «Desa Tomovic» di Kosovska Mitrovica (Croazia) dalla sig.ra Rnjak Slavica, nata a Titova Mitrovica (Croazia) il giorno 11 marzo 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rnjak Slavica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01705

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Yeganian Ali Akbar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Yeganian Ali Akbar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito presso la facoltà di scienze mediche e servizi sanitari e terapeutici della Regione del Gilan dal sig. Yeganian Ali Akbar, nato a Gorgan (Iran) il giorno 18 giugno 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Yeganian Ali Akbar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01706

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Oklopcic Nakic Demira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Oklopcic Nakic Demira ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1982 presso la Scuola media superiore di medicina di Bihac (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Oklopcic Nakic Demira, nata a Bosanski Novi (Bosnia Erzegovina) il giorno 4 maggio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Oklopcic Nakic Demira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01707

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gonzalez Llano Betti Tamara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gonzalez Llano Betti Tamara ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso l'Istituto superiore di scienze mediche di Villa Clara (Cuba) dalla sig.ra Gonzalez Llano Betti

Tamara, nata a Ciego de Avila (Cuba) il giorno 9 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gonzalez Llano Betti Tamara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01708

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barbero Laura Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Barbero Laura Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad - Nacional de Cordoba dalla sig.ra Barbero Laura Andrea nata a Ramona (Argentina) il giorno 4 marzo 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Barbero Laura Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01710

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Badea V. Nicoleta Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Badea V. Nicoleta Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical gereralist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria «V. Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Badea V. Nicoleta Mariana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Badea V. Nicoleta Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01711

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kata Bozena Jozefa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kata Bozena Jozefa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lanut (Polonia) dalla sig.ra Kata Bozena Jozefa, nata a Labaczow (Polonia) il giorno 14 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kata Bozena Jozefa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01712

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Previzi Vitian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Previzi Vitian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Previzi Vitian, nata a Durazzo (Albania) il giorno 24 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Previzi Vitian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01713

DECRETO 25 gennaio 2002.

Rettifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra Marczakiewicz Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Marczakiewicz Barbara è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesta, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Marczawiewicz» di cui al decreto direttoriale 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2001, è rettificata in «Marczakiewicz».

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01714

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Corlade Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Corlade Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizioni dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce la modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguenti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Corlade Gabriela nata a Bacau (Romania) il giorno 4 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Corlade Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01715

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Del Olmo Maria Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Del Olmo Maria Alejandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Nacional de Cordoba dalla sig.ra Del Olmo Maria Alejandra nata a Cordoba (Argentina) il giorno 25 luglio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Del Olmo Maria Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01718

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baciu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baciu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Bacau (Romania) dalla sig.ra Baciu Daniela nata a Stanita (Neamt-Romania) il giorno 27 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baciu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01719

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brazzale Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brazzale Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en kinesiologia y fisioterapia conseguito nell'anno 1994 presso l'Universidad Nacional de Cordoba dalla sig.ra Brazzale Veronica nata a Jesus Maria Cordoba il giorno 3 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Brazzale Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01720

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Warrence Akporjotor Stella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Warrence Akporjotor Stella ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1989, presso la Scuola statale per infermieri di Nubing - Warri (Nigeria) dalla sig.ra Warrence Akporjotor Stella, nata a Warri (Nigeria) il giorno 26 febbraio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Warrence Akporjotor Stella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01688

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Novakovic Malesevic Zorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Novakovic Malesevic Zorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994, presso la Scuola superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Novakovic Malesevic Zorica, nata a Beocin (Repubblica di Serbia) il giorno 12 giugno 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Novakovic Malesevic Zorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01689

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jaramillo Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaramillo Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1987 presso la Facultad de Cencias Medicas de la Universidad Central di Quinto (Ecuador) dalla sig.ra Jaramillo Maria Elena nata a Quito (Ecuador) il giorno 18 luglio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaramillo Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01690

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Apetroaie Plesca Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Apetroaie Plesca Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Apetroaie Plesca Maria nata a Vaslui (Romania) il giorno 5 febbraio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Apetroaie Plesca Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01691

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zahoaliaj Nikaj Elvira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zahoaliaj Nikaj Elvira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la l'Università di Valona (Albania) dalla sig.ra Zahoaliaj Nikaj Elvira nata a Brataj (Albania) il giorno 27 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zahoaliaj Nikaj Elvira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01692

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Achim Lacramioara Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Achim Lacramioara Anisoara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1990, presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Achim Lacramioara Anisoara, nata a Timisoara (Romania) il giorno 26 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Achim Lacramioara Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01693

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gabrek Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gabrek Marina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1987 presso la Scuola di istruzione medica di Zagabria (Croazia) dalla sig.ra Gabrek Marina nata a Zagabria (Croazia) il giorno 7 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gabrek Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01694

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Enea Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Enea Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent de medicina generala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent de medicina generala conseguito conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra

Enea Lucia, nata a Timisoara (Romania) il giorno 12 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Enea Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01696

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Suciu Gheorghe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Suciu Gheorghe ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale sanitaria di Zalau (Romania) dal sig. Suciu Gheorghe nato a Zalau (Romania) il giorno 22 dicembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Suciu Gheorghe è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01697

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ivascu Florentina Stana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivascu Florentina Stana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent de medicina generala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent de medicina generala conseguito nell'anno 2001, presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Ivascu Florentina Stana nata a Caransebes (Romania) il giorno 15 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivascu Florentina Stana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01698

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jasa Malesevic Smilja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jasa Malesevic Smilja ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1980, presso il Centro d'istruzione per educazione sanitaria di Zara (Croazia) dalla sig.ra Jasa Malesevic Smilja nata a Zara (Croazia) il giorno 17 aprile 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jasa Malesevic Smilja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01699

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ioja Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ioja Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Ioja Claudia, nata a Bacau (Romania) il giorno 5 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ioja Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01695

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandes Schnaider Marcia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fernandes Schnaider Marcia ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1989 dalla facoltà di riabilitazione dell'Asce (Brasile) alla sig.ra Fernandes Schnaider Marcia, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il giorno 8 agosto 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Fernandes Schnaider Marcia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01700

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Handrabur Loredana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Handrabur Loredana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Handrabur Loredana, nata a Birlad (Romania) il giorno 24 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Handrabur Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01701

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra George Priya di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra George Priya ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1993 presso il «W.F.P.M. Hospital, Wai» distretto di Satara di Maharashtra (India) dalla sig.ra George Priya, nata a Kurumulloor (Kerala-India) il giorno 9 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra George Priya è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01702

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toto Kozeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toto Kozeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere generale conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere generale conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà d'infemeria dell'Università tecnologico «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Alba-

nia) dalla sig.ra Toto Kozeta, nata a Valona (Albania) il giorno 19 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toto Kozeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01703

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lins Brasiliense Maria Do Socorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lins Brasiliense Maria Do Socorro ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguiti da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguiti da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 1983 presso l'Università Federale dell'Acre (Brasile) dalla sig.ra Lins Brasiliense Maria Do Socorro, nata a Belem (Brasile) il giorno 10 dicembre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lins Brasiliense Maria Do Socorro è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01704

DECRETO 31 gennaio 2002.

Rettifica al decreto di riconoscimento al sig. Elimam Taoufik di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguita da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2001, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, con il quale il titolo di studio estero del sig. Elimam Taoufik è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome del migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Eliman» di cui al decreto direttoriale 27 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295, del 20 dicembre 2001, è rettificata in «Elimam».

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01687

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Janjic Biljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Janjic Biljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Janjic Biljana nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 8 agosto 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Janjic Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01582

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brinzas Carolina Florica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brinzas Carolina Florica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Brinzas Carolina Florica nata a Oradea (Romania) il giorno 9 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brinzas Carolina Florica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01583

DECRETO 6 febbraio 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti protamina.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione dell'8 gennaio 2002, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «protamina»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di protamina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo protamina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «protamina», autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Posologia e modo di somministrazione.

La protamina viene somministrata per via endovenosa; è invece inattiva per via intramuscolare o sottocutanea. La somministrazione endovenosa deve essere effettuata molto lentamente. La quantità di protamina effettivamente necessaria dipende dalla quantità di eparina circolante nel sangue. Data la breve emivita dell'eparina, la quantità di protamina necessaria per la sua neutralizzazione si riduce man mano che aumenta il tempo trascorso dall'iniezione.

Come linea guida generale, nei casi di sanguinamento indotto da eparina si consiglia di somministrare una dose di protamina pari al 50% della dose di eparina somministrata (in U.I.) effettuando la somministrazione lentamente, ovvero entro 2-5 minuti. Qualora la

concentrazione di eparina non sia nota, si consiglia di non somministrare inizialmente più di 1 ml di protamina. Se l'emorragia non si arresta entro 15 minuti, si inietterà il contenuto di una seconda fiala di protamina.

Continuare a somministrare la protamina solo finché il tempo di trombina non si è normalizzato, per evitare di somministrare una quantità eccessiva di protamina.

Per l'inattivazione dell'eparina dopo l'uso della circolazione extracorporea si può ricorrere alla protamina nelle quantità necessarie, modificando il dosaggio in base a determinazioni ripetute della coagulazione (tempo di trombina, tempo di tromboplastina parziale attivata).

Un ml di protamina neutralizza 1000 U.I. di eparina. L'attività di anticoagulanti cumarinici non viene neutralizzata dalla protamina.

Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Avvertenze: la somministrazione di protamina comporta il rischio di reazioni anafilattiche, che includono anche broncospasmo, collasso cardiocircolatorio ed arresto cardiaco. Per questo motivo devono essere prese tutte le misure sia di ordine generale che di tipo farmacologico necessarie per essere in grado di trattare tali reazioni. Attualmente non vi sono studi sulla sicurezza e sull'efficacia della protamina nei bambini.

Precauzioni per l'uso: l'iniezione endovenosa del farmaco deve essere praticata lentamente (2-5 minuti). Dopo 15 minuti dalla prima, si potrà iniettare una seconda fiala. Ulteriori somministrazioni di protamina devono essere precedute da esami di laboratorio sulla coagulazione ematica;

un eccesso di protamina determina allungamento del tempo di coagulazione;

qualora si ritenga possibile il verificarsi di una reazione allergica alla protamina, è opportuno somministrare una terapia farmacologica antiallergica di base in dose sufficiente e somministrare una dose di prova, prima dell'uso della protamina;

tenere fuori dalla portata dei bambini.

Uso in caso di gravidanza ed allattamento.

Non è noto se la protamina possa creare danni al feto quando venga somministrata a donne gravide o se possa influire sulle capacità riproduttive. Pertanto la protamina deve essere somministrata a donne gravide solo in caso di effettiva necessità e quando i possibili benefici superano i potenziali rischi per il feto.

Non è noto se la protamina sia escreta nel latte materno; qualora sia indicata la sua somministrazione in una donna che allatta, è consigliabile interrompere l'allattamento.

Effetti indesiderati.

Possono comparire, specialmente in seguito alla somministrazione rapida per via endovenosa, nausea, vomito, sensazione di calore, bradicardia, dispnea, grave ipotensione. In rari casi si sono osservate reazioni allergiche, anche gravi, con stato di shock.

Le reazioni di ipersensibilizzazione al farmaco, di vario genere e a sede diversa, sembrano svilupparsi in soggetti predisposti, particolarmente in pazienti con anamnesi di allergia al pesce, in pazienti sottoposti a vasectomia, in pazienti diabetici in terapia con insulina-zinco-protamina oppure in caso di precedente esposizione alla protamina per neutralizzare l'eparina.

Contrariamente a quanto succede con altri sali di protamina, con protamina cloridrato non è stato osservato alcun fenomeno di rebound all'eparina (questo significa riduzione della inattivazione dell'eparina prima della eliminazione dei complessi eparina-protamina dopo circolazione extracorporea).

Non è stato stabilito se l'edema polmonare non cardiogeno associato a livelli elevati di albumina, che viene osservato con l'uso della protamina negli interventi con bypass cardiopolmonare, costituisce un particolare quadro clinico delle reazione anafilattiche.

Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto inserire anche le seguenti frasi:

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Proprietà farmacodinamiche.

Le protamine sono proteine a basso peso molecolare fortemente basiche. Sono costituite da un numero relativamente piccolo di aminoacidi, tra cui predomina l'arginina. Le protamine vengono ottenute dai testicoli di diverse specie di salmone. Le protamine agiscono in vitro ed in vivo come antagonisti dell'eparina, che è un forte acido, formando dei complessi inattivi, che non hanno alcun effetto anticoagulante. Per neutralizzare 100 U.I. di eparina occorre in vitro circa 1 mg di protamina (sotto forma di cloridrato). In pratica è sufficiente però anche un quantitativo minore per inattivare l'eventuale eccesso eparinico, dato che l'eparina iniettata scompare rapidamente dalla circolazione.

L'attività della protamina si instaura entro 1-2 minuti dopo la somministrazione per via endovenosa. Somministrata da sola, la protamina può avere un effetto anticoagulante.

Proprietà farmacocinetiche.

Metabolismo: la protamina viene inattivata nel plasma enzimaticamente. Sebbene i processi metabolici del complesso eparina-protamina non siano noti, è possibile che tale complesso venga metabolizzato dagli enzimi responsabili della fibrinolisi, causando liberazione di eparina.

Distribuzione: dopo somministrazione per via endovenosa nell'animale, le concentrazioni tissutali più elevate sono state riscontrate nel fegato e nei reni.

Eliminazione: la protamina viene eliminata principalmente attraverso l'emuntorio renale e, in piccola parte, anche attraverso il fegato e le vie biliari. Forma complessi inattivi con l'eparina. L'emivita di questi complessi nell'animale è di 24 minuti.

02A01983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2002.

Ammissione a finanziamento di ulteriori progetti presentati dai partenariati di sviluppo settoriali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'iniziativa comunitaria Equal;

Visto il documento unico di programmazione con il quale è stata data attuazione in Italia alla predetta iniziativa comunitaria;

Visto l'avviso 2/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Equal»;

Visto il decreto dirigenziale 442/IV/2001 con il quale sono stati ammessi a finanziamento, nell'ambito dei partenariati di sviluppo settoriali 33 progetti, suddivisi per ciascuna misura di riferimento;

Visti gli atti dei due comitati di valutazione istituiti con i decreti dirigenziali n. 320/IV/2001 del 24 settembre 2001 e n. 328/IV/2001 del 28 settembre 2001 relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 2/01 del 7 maggio 2001;

Ritenuto, sulla base della richiamata valutazione, ed al fine del completo utilizzo delle risorse, di poter ammettere a finanziamento gli ulteriori progetti per i quali residuano risorse di fondo sociale europeo nell'ambito di ciascuna misura di riferimento pari a euro 3.453.246,36, integrandole con le misure residuate, per mancanza di ulteriori partenariati da finanziare sulla misura 5.1, per un importo aggiuntivo di fondo sociale europeo pari a euro 583.710,45;

Visto che altri finanziamenti pubblici o privati eventualmente previsti nelle proposte presentate sono sostitutivi, per l'importo reso disponibile, del contributo pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione da indicare nei successivi atti di concessione;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento ulteriori 5 progetti presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa e di seguito indicati.

MISURA 1.1

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 239	BBJ Bruxelles sede italiana (Castel Ritaldi)	Passo-Partnership settoriale scuole della seconda oppurtunità	856	548.940,86	496.660,78	1.045.601,64

MISURA 1.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 130	Consorzio Lecole	Ethos and Etnos	878	1.132.369,98	1.019.132,98	2.151.502,96

MISURA 2.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 053	Assefor Camere Roma	Quasar	840	970.581,59	895.777,61	1.866.359,20

MISURA 3.1

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 051	Comune di Santeramo in Colle	Lasa	908	972.977,59	874.572,78	1.847.550,37

MISURA 4.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 084	Amministrazione provinciale di Pisa	Progetto strada: recupero socio-lavorativo per le donne oggetto di tratta	879	412.086,78	412.086,78	824.173,56

Art. 2.

Per lo svolgimento della sola azione 1 agli stessi partenariati, visto il finanziamento massimo complessivo risultante dal precedente articolo, è assegnata, ai sensi dell'avviso 2/01, la somma massima a fianco di ciascuno indicata.

MISURA 1.1

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 239	BBJ Bruxelles sede italiana (Castel Ritaldi)	Passo-Partnership settoriale scuole della seconda opportunità	856	10.250,99	9.274,71	19.525,70

MISURA 1.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 130	Consorzio Lecole	Ethos and Etnos	878	12.911,42	11.620,28	24.531,70

MISURA 2.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 053	Assefor Camere Roma	Quasar	840	12.911,42	12.911,42	25.822,84

MISURA 3.1

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 051	Comune di Santeramo in Colle	Lasa	908	12.911,42	12.911,42	25.822,84

MISURA 4.2

(Importi in euro)

Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
IT-S-MDL 084	Amministrazione provinciale di Pisa	Progetto strada: recupero socio-lavorativo per le donne oggetto di tratta	879	8.080,13	8.080,13	16.160,26

Art. 3.

Ai sensi del documento unico di programmazione dell'iniziativa e dell'avviso 2/01 del 7 maggio 2001, l'ammissione all'azione 2 e il suo finanziamento sono comunque subordinati alla conferma da parte dell'amministrazione, prevista al termine dell'azione 1.

Art. 4.

L'erogazione dei finanziamenti per entrambe le azioni ammesse avverrà sulla base di successivi specifici e autonomi atti di concessione.

Il primo, relativo all'azione 1, a conclusione delle attività, e il secondo, relativo all'azione 2, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Per l'attuazione degli stessi sono impegnate risorse complessive pari a euro 7.735.187,73, di cui euro 4.036.956,80 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e euro 3.698.230,93 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.

I finanziamenti dei singoli partenariati, i referenti, le misure, la ripartizione tra Fondo sociale europeo e cofinanziamento pubblico nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.

Art. 6.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità delle spese.

Roma, 11 dicembre 2001

Il dirigente generale: BATTISTONI

02A01991

DECRETO 19 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomedica Foscama, unità di Ferentino. (Decreto n. 30622).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Biomedica Foscama, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 20 settembre 2001, relativa al periodo dal 13 agosto 2000 al 12 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 14 dicembre 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 2000 e 25 luglio 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrenti dal 13 agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore chimico-farmaceutico applicato a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantasette unità su un organico complessivo di duecentoventi unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 13 agosto 2001 al 12 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantasette unità, su un organico complessivo di duecentoventi unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomedica Foscama a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01669

DECRETO 19 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Galliate S.n.c. di Pellegrini & C., unità di Galliate. (Decreto n. 30623).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.n.c. Manifattura di Galliate S.n.c. di Pellegrini & C., inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come da protocollo della stessa, in data 31 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 ottobre 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore confezioni abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, di cui una da 35 ore medie settimanali a 23,3 ore medie settimanali su un organico complessivo di quarantatre unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2001 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Galliate S.n.c. di Pellegrini & C., con sede in Galliate (Novara) unità di Galliate (Novara) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità di cui una da 35 ore medie settimanali a 23,3 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantatre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Galliate S.n.c. di Pellegrini & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01670

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, unità di Biassono e Sarego. (Decreto n. 30624).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 152/01 dell'11 luglio 2001, pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Tessitura Sasatex;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano), unità in Biassono (Milano) per un massimo di centoquarantuno unita lavorative, Sarego (Vicenza) per un massimo di centosettantadue unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 2001 al 12 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01671

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla House arredamenti di Alfio Ceccarani società individuale, unità di Formello. (Decreto n. 30625).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66599 del 12 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della House arredamenti di Alfio Ceccarani società individuale;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla House arredamenti di Alfio Ceccarani società individuale, con sede in Formello (Roma), unità in Formello (Roma), per un massimo di 31 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01721

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderius, unità di Cormano, Prata e Sant'Angelo in Lizzola. (Decreto n. 30626).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 228/01 del 12 aprile 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Siderius;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Siderius, con sede in Cormano (Milano), unità di: Cormano (Milano), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative; Prata (Pordenone), per un massimo di due unità lavorative; Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro), per un massimo di due unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 2001 all'11 aprile 2002.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01722

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, unità di Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli. (Decreto n. 30627).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 10 ottobre 2001, relativa al periodo dal 2 ottobre 2001 al 1° ottobre 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 3 novembre 2000;

Considerato che il predetto contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato al tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2000 e 26 settembre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 2 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria calzature applicato a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su organico complessivo di quarantuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 2001 al 1° ottobre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, con sede in Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli (Forlì - Cesena), unità di Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli (Forlì - Cesena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01723

DECRETO 21 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 30628).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi egli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 538 in data 14 aprile 2000, con la quale il tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Calzificio Carabelli;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 16 giugno 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 21 giugno 2000 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 27 ottobre 2000, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma, redatto dal commissario straordinario, per la durata di un anno a far data dal 27 ottobre 2000;

Visto il decreto del tribunale di Busto Arsizio, in data 2 novembre 2001 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, una proroga di tre mesi, per l'esecuzione del predetto programma, fino al 27 gennaio 2002;

Vista conseguentemente, l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 28 ottobre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 25 luglio 2000 e successivi con i quali è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 14 aprile 2000 al 27 ottobre 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese), unità di Solbiate Arno (Varese), per un massimo di duecentoventidue unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 2001 al 27 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 3, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01724

DECRETO 21 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Roma. (Decreto n. 30630).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000, n. 28750, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale, per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 luglio 2002 ai fini anche della concessione del trattamento di pensionamento anticipato per complessivi ventisei lavoratori poligrafici e giornalisti dell'unità di Roma e Milano;

Visti i decreti direttoriali datati 16 ottobre 2000, n. 28986, e 3 aprile 2001, n. 29771, con i quali è stato concesso, tra l'altro, il trattamento di pensionamento anticipato per complessivi dodici lavoratori poligrafici dell'unità di Roma e cinque dell'unità di Milano per il periodo 28 luglio 2000-27 luglio 2001;

Vista l'istanza di proroga per il periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 con la quale l'azienda chiede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per trentacinque lavoratori poligrafici ed il pensionamento anticipato per dieci lavoratori poligrafici tutti dell'unità di Roma;

Viste le note del 14 novembre 2001 e del 26 novembre 2001 con le quali l'azienda comunica, che il numero dei lavoratori poligrafici che hanno optato per il prepensionamento nel semestre 28 gennaio 2001-27 luglio 2001 dell'unità di Roma è di due lavoratori in luogo dei dodici previsti per il primo anno e, che i cinque lavoratori dell'unità di Milano previsti nel primo anno non sono interessati al prepensionamento in quanto assorbiti dalla società che edita il quotidiano l'Unità;

Ritenuto, pertanto, di concedere il trattamento CIGS in favore di trentacinque lavoratori poligrafici per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002, nonché di concedere per il medesimo periodo il trattamento di pensionamento anticipato per dieci lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale per la sola unità di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, n. 28750, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale di Roma, unità di Roma, per un massimo di trentacinque unità lavorative in CIGS (10 prepensionabili) per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con i decreti direttoriali del 16 ottobre 2000, n. 28986, e del 3 aprile 2001, n. 29771, sulla base di quanto comunicato dalla società

con propria nota del 14 dicembre 2001 e del 26 novembre 2001, il numero complessivo dei lavoratori interessati al trattamento di pensionamento anticipato risulta essere solo di deu lavoratori dell'unità di Roma nel semestre 28 gennaio 2001-27 luglio 2001 anziché dodici lavoratori poligrafici così come indicato nei precedenti decreti direttoriali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01725

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30631).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000, n. 28750, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale, per il periodo 28 luglio 2000 al 27 luglio 2002 ai fini anche della concessione del trattamento di pensionamento anticipato per complessivi ventisei lavoratori poligrafici e giornalisti dell'unità di Roma e Milano;

Visti i decreti direttoriali datati 16 ottobre 2000, n. 28985, e 3 aprile 2001, n. 29772, con i quali è stato concesso, tra l'altro, il trattamento di pensionamento anticipato per complessivi cinque giornalisti professionisti dell'unità di Roma e quattro dell'unità di Milano per il periodo 28 luglio 2000-27 luglio 2001;

Vista l'istanza di proroga per il periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 con la quale l'azienda chiede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cinquantotto giornalisti;

Viste le note del 14 novembre 2001 e del 26 novembre 2001 con le quali l'azienda comunica, che il numero dei giornalisti professionisti che matureranno i requisiti per il prepensionamento nel periodo 28 luglio 2001-27 luglio 2002 sono cinque dell'unità di Roma è quattro dell'unità di Milano, gli stessi che non hanno utilizzato il prepensionamento nei dodici mesi precedenti;

Ritenuto, pertanto, di concedere il trattamento CIGS in favore di cinquantotto giornalisti professionisti per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002, nonché di concedere per il medesimo periodo il trattamento di pensionamento anticipato per nove giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale di Roma, cinque dell'unità di Roma e quattro di quella di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, n. 28750, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale di Roma: unità di Roma, per un massimo di quarantanove unità lavorative in CIGS (cinque prepensionabili); unità di Milano, per un massimo di nove unità lavorative in CIGS (quattro prepensionabili); per il periodo dal 28 luglio 2001 al 27 luglio 2002.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con i decreti direttoriali del 16 ottobre 2000, n. 28985, e del 3 aprile 2001, n. 29772, sulla base di quanto comunicato dalla società con propria nota del 14 dicembre 2001 e del 26 novembre 2001, è risultato che nel periodo 28 luglio 2000-27 luglio 2001 nessuno dei nove giornalisti professionisti dell'unità di Roma e dell'unità di Milano abbia utilizzato il trattamento di pensionamento anticipato così come indicato nei citati decreti direttoriali.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01726

DECRETO 21 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Cassino, Foggia, Marcianise e Potenza. (Decreto n. 30632).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fintel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 24 maggio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Ardea (Roma), Cassino (Frosinone), Foggia, Marcianise (Caserta), Potenza, per complessive duecentottanta unità lavorative, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 30 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01727

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni legno, unità di Cuneo. (Decreto n. 30633).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30354, con il quale è stata autorizzata, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Bongioanni legno, per il periodo dal 5 giugno 2001 al 4 giugno 2002;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Torino in data 14 settembre 2001, che ha decretato la cessazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. Bongioanni legno;

Vista l'istanza presentata dalla società in questione tesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 18 settembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto sulla base di detti elementi di annullare il sopra richiamato decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30354, emesso ai sensi del suindicato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, limitatamente al periodo dal 18 settembre 2001 al 4 giugno 2002, e di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 dal 18 settembre 2001 al 17 settembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale del 1° ottobre 2001, n. 30354, con il quale è stata autorizzata ai sensi del-l''art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.r.l. Bongioanni legno, con sede in Torino ed unità produttiva in Cuneo limitatamente al periodo dal 18 settembre 2001 al 4 giugno 2002.

Art. 2.

È autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni legno, con sede in Torino, unità di Cuneo, per un massimo di quattro unità lavorative per il periodo dal 18 settembre 2001 al 17 settembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01728

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. italiana, unità di Alessandria. (Decreto n. 30634).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 27 settembre 2001, n. 30332, con il quale è stata autorizzata, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Telco I.C. italiana, per il periodo dal 5 luglio 2001 al 2 gennaio 2002;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Alessandria in data 28 settembre 2001, che ha decretato la cessazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Telco I.C. italiana;

Vista l'istanza presentata dalla società in questione tesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 2 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto sulla base di detti elementi di annullare il sopra richiamato decreto direttoriale del 27 settembre 2001, n. 30332, emesso ai sensi del suindicato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2001 al 2 gennaio 2002, e di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 dal 2 ottobre 2001 al 1° ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale del 27 settembre 2001, n. 30332, con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Telco I.C. italiana, con sede in Torino ed unità produttiva in Alessandria limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2001 al 2 gennaio 2002.

Art. 2.

È autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. italiana, con sede in Torino, unità di Alessandria, per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 2 ottobre 2001 al 1° ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01729

DECRETO 21 dicembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Serom, unità di Roma. (Decreto n. 30636).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30132, datato 4 luglio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Serom, per il periodo dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2003;

Visto il decreto direttoriale datato 18 luglio 2001, n. 30146 con il quale e stato concesso, a decorrere dal 15 marzo 2001 e sino al 14 settembre 2001 il sottocitato trattamento per 13 lavoratori;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga dell'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore di 6 lavoratori dipendenti interessati;

Vista la nota dell'azienda del 6 dicembre 2001 nella quale viene precisato che nel periodo dal 15 marzo 2001 al 14 settembre 2001 il beneficio del pensionamento anticipato e stato utilizzato da 11 unità poligrafiche in luogo delle 13 indicate nel citato decreto direttoriale del 18 luglio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 23 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 15 marzo 2001 al 14 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipen-

denti dalla S.p.a. Serom, con sede in Milano, unità di Roma, per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 15 settembre 2001 al 14 marzo 2002.

Art. 2.

Fermo restando il numero dei lavoratori prepensionabili nel biennio (n. 23), il numero dei lavoratori prepensionabili indicato nel decreto direttoriale n. 30146 del 18 luglio 2001 viene, a seguito di successiva comunicazione da parte dell'azienda, così modificato:

11 unità lavorative in luogo delle 13 nel semestre 15 marzo 2001-14 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01787

DECRETO 21 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Avezzano, Aymavilles, Bari, Bazzano, Borgo San Lorenzo, Foggia, Foligno, Gorle, Lecco, Livorno, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Palmi, Piacenza, Portoferraio, Rende, Rogolo, Roma, S. Vito dei Normanni, San Vincenzo, Sassari, Selargius, Sesto Fiorentino, Terni, Torino e Vigano di Gaggiano. (Decreto n. 30637).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 20 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Mazzoni Pietro S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 684 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Mazzoni Pietro S.p.a., codice ISTAT 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore di 684 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Mazzoni Pietro S.p.a., sede legale in: Milano, unità di:

Avezzano (Aquila), per un massimo di 13 unità lavorative;

Aymavilles (Aosta) per un massimo di 2 unità lavorative;

Bari per un massimo di 81 unità lavorative;

Bazzano (Aquila) per un massimo di 41 unità lavorative;

Borgo San Lorenzo (Firenze) per un massimo di 6 unità lavorative;

Foggia per un massimo di 49 unità lavorative;

Foligno (Perugia) per un massimo di 7 unità lavorative;

Gorle (Bergamo) per un massimo di 21 unità lavorative;

Lecco per un massimo di 10 unità lavorative;

Livorno per un massimo di 13 unità lavorative;

Marcellinara (Catanzaro) per un massimo di 38 unità lavorative;

Novi Ligure (Alessandria) per un massimo di 14 unità lavorative;

Nuoro per un massimo di 44 unità lavorative;

Palmi (Reggio Calabria) per un massimo di 21 unità lavorative;

Piacenza per un massimo di 1 unità lavorativa;

Portoferraio (Livorno) per un massimo di 5 unità lavorative;

Rende (Cosenza) per un massimo di 72 unità lavorative;

Rogolo (Sondrio) per un massimo di 12 unità lavorative;

Roma per un massimo di 16 unità lavorative;

San Vincenzo (Livorno) per un massimo di 9 unità lavorative;

San Vito del Normanni (Brindisi) per un massimo di 38 unità lavorative;

Sassari per un massimo di 25 unità lavorative;

Selargius (Cagliari) per un massimo di 101 unità lavorative;

Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 9 unità lavorative;

Terni per un massimo di 10 unità lavorative;

Torino per un massimo di 14 unità lavorative;

Vigano di Gaggiano (Milano) per un massimo di 12 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (numero matricola INPS 6102363827) per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01788

DECRETO 21 dicembre 2001.

Annullamento parziale del programma di ristrutturazione aziendale per legge n. 223/1991, della S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro, Catanzaro-Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - via Ponte delle VII Miglia, 223, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Tavo di Vigodarzere, Torino, Trapani e Vigliano Biellese. (Decreto n. 30639).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Sielte, con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) ed unità interessate ubicate sul territorio nazionale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, n. 30039, che ha approvato per la suddetta S.p.a. Sielte, il programma di crisi aziendale relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, interrompendo in tal modo, alla data del 31 dicembre 2000,

sulla base di quanto concordato in sede ministeriale in data 7 febbraio 2001, il predetto programma di ristrutturazione decorrente dal 3 maggio 1999;

Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, relativo all'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale decorrente dal 3 maggio 1999, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 2 maggio 2001, in quanto per il suddetto arco temporale la medesima società è stata impegnata da un programma di crisi aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 2870l, relativo al programma di ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 2 maggio 2001, della società S.p.a. Sielte, sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di: Agrigento, Altavilla Vicentina (Vicenza), Bari, Cagliari, Catanzaro, Catanzaro-Lamezia Terme (Catanzaro), Città S. Angelo (Pescara), Cosenza, Foggia, Gazzi (Messina), Limena (Padova), Montefiascone (Viterbo), Napoli, Novate Milanese (Milano), Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - Direzione generale via Lamaro, 15, Roma - via Ponte delle VII Miglia, 223, Salerno, San Gregorio di Catania (Catania), Sassari, Sulmona (L'Aquila), Torino, Trapani, Vigliano Biellese (Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01789

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Napoli. (Decreto n. 30640).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002, dalla ditta S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002, della ditta S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, con sede in Napoli, unità di Napoli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01790

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 30641).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002, dalla ditta S.r.l. I.C.A.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 2001 al 13 ottobre 2002, della ditta S.r.l. I.C.A., con sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01804

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Trust, unità di Asti. (Decreto n. 30642).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2003, dalla ditta S.r.l. Trust;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2003, della ditta S.r.l. Trust, sede in Grugliasco (Torino), unità di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01805

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aries, unità di Beinasco. (Decreto n. 30643).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2003, dalla ditta S.p.a. Aries;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2003, della ditta S.p.a. Aries, sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01806

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., unità di Santa Maria a Vico. (Decreto n. 30644).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002, dalla ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C.;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 2 maggio 2000 nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dal richiamato decreto del Ministero del lavoro del 2 maggio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 ottobre 2002, della ditta: S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., sede in Santa Maria a Vico (Caserta), unità di Santa Maria a Vico (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01807

DECRETO 21 dicembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., unità di Viggiano - Grumento Nova. (Decreto n. 30645).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopraci-

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 17 aprile 2001 al 16 aprile 2002, dalla ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 aprile 2001 al 16 aprile 2002, della ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., con sede in Grumento Nova (Potenza), unità di Viggiano - Grumento Nova (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01808

DECRETO 27 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223 - Direzione generale via Lamaro n. 15, Salerno, Sulmona, Sassari, San Gregorio di Catania, Vigliano Biellese, Torino e Trapani. (Decreto n. 30646).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. Sielte, con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) ed unità interessate ubicate sul territorio nazionale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale del 31 agosto 2000, n. 28755 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale che ha annullato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 2 maggio 2001, il programma di ristrutturazione aziendale, approvato con il citato decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, in quanto la medesima azienda per il suddetto arco temporale è stata impegnata da un programma di crisi aziendale;

Vista l'istanza della citata S.p.a. Sielte tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 3 novembre 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto di escludere dalle unità produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale quella di Limena (Padova) in quanto non più operativa perché trasferita in data 1° novembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, n. 28701, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Agrigento, per un massimo di ventisei unità lavorative;

Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unità lavorative;

Bari, per un massimo di centoventisei unità lavorative;

Cagliari, per un massimo di cinquanta unità lavorative;

Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di ottanta unità lavorative;

Città S. Angelo (Pescara), per un massimo di ottanta unità lavorative;

Cosenza, per un massimo di ottantasei unità lavorative;

Foggia, per un massimo di quindici unità lavorative;

Gazzi (Messina), per un massimo di venti unità lavorative;

Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unità lavorative;

Napoli, per un massimo di centonovantatre unità lavorative;

Novate Milanese (Milano), per un massimo di trentatre unità lavorative;

Oristano, per un massimo di venticinque unità lavorative;

Palermo, per un massimo di cinquantacinque unità lavorative;

Reggio Calabria, per un massimo di sessanta unità lavorative;

Roma - Direzione generale via Lamaro n. 15 - Via Ponte delle VII Miglia n. 223, per un massimo di centodue unità lavorative;

Salerno, per un massimo di cinquantacinque unità lavorative;

San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unità lavorative;

Sassari, per un massimo di sessantacinque unità lavorative;

Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unità lavorative;

Torino, per un massimo di ventitre unità lavorative;

Trapani, per un massimo di venti unità lavorative;

Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unità lavorative;

per il periodo dal 3 novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 2000 con decorrenza 3 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01809

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., unità di Viggiano - Grumento Nova. (Decreto n. 30652).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., con sede in Grumento Nova (Potenza), unità di Viggiano - Grumento Nova (Potenza) per un massimo di diciannove unità lavorative per il periodo dal 17 aprile 2001 al 16 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 2001 con decorrenza 17 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01830

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Demetrio a r.l.», in S. Demetrio Corona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «S. Demetrio a r.l.», con sede in S. Demetrio Corona, costituita con atto notaio dott.ssa Maria De Vincenti in data 17 maggio 1989, repertorio n. 15707, registro società n. 1972, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 3019/242295.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01967

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «C.A.M. a r.l.», in Bisignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa agricola «C.A.M. a r.l.», con sede in Bisignano, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 7 dicembre 1987, repertorio n. 9885, registro società n. 6122, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3085/244793.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01968

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.O. a r.l.», in Cassano Ionio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S.O. a r.l.», con sede in Cassano Ionio, costituita con atto notaio dott.ssa Giovanna di Chiara, in data 4 agosto 1993, repertorio n. 17683, registro società n. 2582, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3410/264510.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01969

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Magna Grecia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa edilizia «Magna Grecia a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi, in data 30 aprile 1980, repertorio n. 152352, registro società n. 3164, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1858/178839.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01970

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Zenith 80 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa edilizia «Zenith 80 a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna, in data 26 marzo 1980, repertorio n. 18868, registro società n. 3100, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1808/175607.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01971

DECRETO 18 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eleana», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 1993, con il quale il sig. Sgherri Ugo veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Eleana» con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 21 maggio 2001 non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 18 luglio 2001;

Decreta:

La rag. Francesca Siragusa, nata il 16 agosto 1977 e residente in Catanzaro, via Acri, 88 è nominata liquidatore della società cooperativa «Eleana» con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Teti Antonio il 30 dicembre 1977, repertorio n. 155587, registro società n. 2275, in sostituzione del liquidatore Sgherri Ugo.

Catanzaro, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MACCHIONE

02A01496

DECRETO 18 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Futura», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 aprile 1989, con il quale il sig. Gaglianese Maurizio veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Futura», con sede in Lamezia Terme;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 31 maggio 2001, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 18 luglio 2001;

Decreta:

Il rag. Salvatore Esposito, nato il 9 marzo 1957 e residente in Lamezia Terme, via G. Fortunato, è nominato liquidatore della società cooperativa «Futura», con sede in Lamezia Terme, costituita con rogito notaio Francesco Notaro il 17 giugno 1985, repertorio n. 48033, registro società n. 1279, in sostituzione del liquidatore Gaglianese Maurizio.

Catanzaro, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MACCHIONE

02A01497

DECRETO 18 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese», in Gimigliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assembela straordinara del 31 gennaio 1996 con il quale il sig. Mangiacasale Salvatore veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese», con sede in Gimigliano;

Considerato che lo stesso è deceduto, senza portare a termine il mandato e che la compagnia sociale, sebbene formalmente diffidata, non ha provveduto alla nomina di un nuovo liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Decreta:

Il dott. Giorgio Guglielmo, nato l'11 dicembre 1969 e residente in Catanzaro, traversa Milano, 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Musicale calabrese» con sede in Gimigliano, costituita con rogito nataio Gaetano Bisantis il 27 aprile 1982, repertorio n. 98107, registro società n. 3097, in sostituzione del liquidatore Mangiacasale Salvatore.

Catanzaro, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale: MACCHIONE

02A01498

DECRETO 21 gennaio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Mattatori terlizzesi», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 giugno 1999 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Mattatori terlizzesi», con sede in Terlizzi è stata sciolta ed il sig. Ruggieri Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale n. 877/01 del 5 luglio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dott. Berardi Gianfranco;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Berardi Gianfranco in data 5 dicembre 2001;

Decreta:

Il dott. Carbone Mario nato a Bari il 25 gennaio 1941 e residente in Bitonto alla via Mazzini, 82, è nominato liquidatore della società cooperativa «Mattatori terlizzesi», con sede in Terlizzi costituita in data 19 maggio 1997 per rogito del notaio dott.ssa Teresa Castellaneta, registro imprese n. 395160, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 2 giugno 1999, in sostituzione del rinunciatario dott. Berardi Gianfranco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01758

DECRETO 21 gennaio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Italia», in Monopoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 ottobre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Italia», con sede in Monopoli è stata sciolta ed i signori Petrosillo Angelo, Petrosillo Francesco Paolo e Petrosillo Nicola sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale n. 1081/01 del 19 settembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, i predetti venivano sostituiti dal dott. Berardi Gianfranco;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Berardi Gianfranco in data 5 dicembre 2001;

Decreta:

Il dott. Grittani Aldo nato a Modugno il 30 luglio 1972 ed ivi residente al corso Emanuele n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Italia», con sede in Monopoli costituita in data 9 gennaio 1976 per rogito del notaio dott. Domenico Nicchi, registro imprese n. 8526, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 ottobre 1995, in sostituzione del rinunciatario dott. Berardi Gianfranco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01759

DECRETO 21 gennaio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «C.A.V.O.M.», in Monopoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «C.A.V.O.M.», con sede in Monopoli è stata sciolta ed il sig. Lacitignola Francesco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale n. 1153/01 dell'11 ottobre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dott. Berardi Gianfranco;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Berardi Gianfranco in data 5 dicembre 2001;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 e domiciliato in Bari - Palese alla via G. Nisio n. 1/E, è nominato liquidatore della società coopera-

tiva «C.A.V.O.M.», con sede in Monopoli costituita in data 3 maggio 1980 per rogito del notaio dott. Roberto Carino, registro imprese n. 11959, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 dicembre 1991, in sostituzione del rinunciatario dott. Berardi Gianfranco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01760

DECRETO 21 gennaio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Gioia di vivere», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 luglio 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Gioia di vivere», con sede in Mola di Bari è stata sciolta ed il sig. Affatati Luigi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 23 maggio 2001, pervenuto il 1° agosto 2001, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto dirigenziale n. 1154/01 dell'11 ottobre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dott. Berardi Gianfranco;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Berardi Gianfranco in data 5 dicembre 2001;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 e domiciliato in Bari - Palese alla via G. Nisio n. 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gioia di vivere», con sede in Mola di Bari, costituita in data 28 giugno 1985 per rogito del notaio dott. Giovanni Colletti, registro imprese n. 18102, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 14 luglio 1989, in sostituzione del rinunciatario dott. Berardi Gianfranco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 21 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01761

DECRETO 28 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Lavoratori di Spirano», in Spirano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 3 ottobre 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 4 dicembre 2001 del comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Lavoratori di Spirano», con sede sociale in Spirano (Bergamo), costituita in data 16 gennaio 1998 per rogito notaio dott. J.P. Farhat, repertorio n. 117945, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 309231 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2391/281919).

Bergamo, 28 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01735

DECRETO 1° febbraio 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 264 del 20 aprile 2001 con la quale la provincia di Lecce designa la dott.ssa Serenella Molendini e la dott.ssa Silvia Nascetti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Serenella Molendini e della dott.ssa Silvia Nascetti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Lecce;

Decreta:

La dott.ssa Serenella Molendini e la dott.ssa Silvia Nascetti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Silvia Nascetti

Titoli di studio:

diploma di maturità scientifica;

laurea in giurisprudenza (indirizzo internazionale lavoristico) conseguita in data 2 aprile 1984 presso l'Università degli studi di Bari con la votazione di 110 e lode su centodieci (relatore ch.mo prof. Renato Dell'Andro);

diploma di perfezionamento biennale post-laurea della «Scuola in diritto del lavoro e della previdenza sociale (indirizzo in relazioni industriali)» conseguito in data 13 luglio 1988 presso l'Università degli studi di Bari con la votazione di 70 e lode su settanta, tesi in relazioni industriali dal titolo «Realtà locale, mercato del lavoro e processi formativi» (relatori ch.mi proff. Gaetano Veneto e Maurizio Ricci).

Esami sostenuti	votazione
Diritto sindacale	30/30 e lode
Rapporto individuale di lavoro	30/30
Economia del lavoro	30/30
Rapporto di pubblico impiego	30/30
Sociologia del lavoro	30/30
Direzione del personale nell'impresa	30/30 e lode
Legislazione sociale e previdenziale	27/30
Statistica del lavoro	30/30
Storia del diritto del lavoro	30/30 e lode
Diritto internazionale e comunitario del lavoro	28/30
Teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali	30/30 e lode
Controversie di lavoro	30/30 e lode
Diritto sindacale comparato	30/30

Abilitazioni e concorsi:

Abilitata all'esercizio della professione di procuratore legale conseguita nell'anno 1987 presso la Corte d'appello di Catanzaro con la votazione di 56/80.

Iscritta all'albo dei docenti delle scuole statali superiori (provveditorato di Bari).

Iscritta all'albo dei direttori della formazione professionale (regione Puglia 1981-99).

Abilitata all'insegnamento nelle scuole superiori statali per la classe di concorso «Discipline giuridiche ed economiche» (nel 1988 con la votazione di 67/80).

Vincitrice di cattedra nelle scuole superiori statali per la classe di concorso «Discipline giuridiche ed economiche» (1988).

Prima ammessa alle prove scritte, dopo la prima selezione dei titoli di studio e *curriculum* professionale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di II CONSOB (carriera direttiva del personale di ruolo) da destinare alla divisione risorse umane e formazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 26 maggio 1995).

Seconda classificata alla selezione «Avviso pubblico comune di Bari - delibera n. 243 del 25 settembre 1996 e delibera n. 293 dell'11 novembre 1996» per l'incarico di consulenza esterna ad alto contenuto professionale per il settore lavoro del comune di Bari, riservato a laureati in giurisprudenza specializzati in diritto del lavoro e in possesso di comprovata esperienza nel settore lavoro, creazione di opportunità lavorative a vantaggio di soggetti di primo impiego e di soggetti esdusi dal M.d.L., nella creazione di nuove iniziative imprenditoriali con tutti gli strumenti previsti dalla legge e nella analisi e progettazione per programmi comunitari (1998).

Nel novembre 1999, nominata dirigente (dotazione extraorganica biennale) del servizio promozione attività produttive, lavoro e formazione professionale dell'amministrazione provinciale di Lecce (decreto del presidente avv. Lorenzo Ria, n. 76 del 10 novembre 1999) a seguito di bando di concorso, per titoli, per alte e qualificate professionalità (su n. 75 candidati), con funzioni con elevato grado di competenza per la realizzazione di obiettivi importanti in ambiti di intervento ampi (formazione professionale, decentramento, attività finalizzate alla organizzazione ed istituzione dello sportello unico delle imprese, gestione del trasferimento delle attività degli uffici del lavoro, ecc.).

Formazione e work experience:

1984 - 1988 pratica legale presso studio legale associato di Bari, Napoli, Milano dei proff. avv.ti Spagnuolo Vigorita - De Feo, specializzato in diritto del lavoro;

1993 work-shop «Progetto Petra U.E.» destinato ai rappresentanti dei principali enti europei del settore scolastico e formativo;

1992 corso per coordinatori regionali di enti di formazione - 600 ore (prog. op. art. 1 paragrafo 2 regolamento CEE n. 4255/88 - Ministero del lavoro):

primo modulo: il marketing strategico della formazione;

secondo modulo: il marketing operativo della formazione;

terzo modulo: la gestione economica e finanziaria delle attività;

quarto modulo: la qualità totale;

1989 corso per manager della formazione - 600 ore (Ministero del lavoro e p.s. fascicolo n. 889024/I/5):

primo modulo: l'organizzazione;

secondo modulo: economia e controllo di gestione;

terzo modulo: il mercato e il marketing;

quarto modulo: la gestione delle risorse umane;

quinto modulo: il ruolo del manager;

1988 corso ISFOL di formazione a distanza destinato a operatori della formazione professionale;

1988 stage a Bruxelles (sede Unione europea) in qualità di coordinatrice del corso post-laurea «Assistente di direzione aziendale» (Progetto donna - regione Puglia);

1987 corso di aggiornamento Ministero del lavoro e previdenza sociale su «Educazione degli adulti, orientamento e formazione professionale per i lavoratori in mobilità»;

1986 corso di aggiornamento organizzato dalla regione Puglia su «Evoluzione nella organizzazione del lavoro» (Università di Bari - Centro studi di economia applicata all'ingegneria) - 150 ore; corso di aggiornamento organizzato dalla regione Puglia su «Animazione sociale»;

1985 corso di aggiornamento (Data Synthesis Milano) su «Organizzazione del lavoro» - 150 ore; corso di aggiornamento (regione Puglia - Dipartimento scienze della educazione - Università di Bari) sul «Le metodologie didattiche» e tutor nei corsi di aggiornamento per docenti della formazione professionale su «Le fasce di qualificazione ISFOL».

Conoscenze linguistiche:

lingua inglese: livello buono scritto e parlato (corso di studi otto anni con soggiorni di studio in Inghilterra);

lingua francese: livello scolastico (corso di studi tre anni con soggiorni di studio in Francia);

lingua spagnola: compresa.

Conoscenze informatiche:

conoscenza, da oltre diciotto anni, di sistemi informatici e telematici (Office Windows, Corel Draw e Front Page, Internet Explorer).

Ruoli lavorativi:

funzioni svolte come lavoratrice dipendente (dal 1981 al 2001):

2000 - 2001: direttore generale e project manager del gruppo D. Anthea S.r.l.;

2000: dirigente (dotazione extra-organica) del servizio promozione attività produttive, lavoro e formazione professionale dell'amministrazione provinciale di Lecce;

1991 - 1998: direttore ricerca & sviluppo - ufficio studi, progettazione, ricerca e sviluppo della sede regionale Puglia di un ente nazionale di formazione (ex legge 40) e interventi su programmi U.E. (responsabile della progettazione di iniziative da candidare nell'ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali, programmazione formativa, del monitoraggio e valutazione degli interventi, dell'analisi preventiva e consuntiva del budget);

1997 - 1998: responsabile della sede regionale Puglia della «B.E.E.F.T. - Borsa europea per i lavoratori stagionali del turismo» progetto comunitario ADAPT a titolarità dello IAL nazionale e con il partenariato dell'ente bilaterale del turismo con scambi e stage in Francia;

coordinatrice didattica di attività formative post-diploma dei programmi Fondo sociale europeo/Ministero del lavoro POM 940026/I/1 dei seguenti progetti «Imprenditori agrituristici», «Operatori delle aziende agrituristiche», «Tecnico di gestione e valutazione ambientale»;

1988/1991: direttore di un centro di formazione a Trani (Bari), convenzionato con la regione Puglia, specializzato in attivita formative sperimentali nel settore del terziario avanzato e rivolte ad utenza diplomata e laureata, con esperienze di stage in Italia e all'estero.

1986/1988: responsabile dell'ufficio studi ricerche e progettazione della sede regionale Puglia di un ente nazionale di formazione.

1984/1986: formatrice nelle «Discipline giuridiche ed economiche» in corsi di formazione post-diploma c/o un centro di Modugno (z.i. Bari) convenzionato con la regione Puglia;

coordinatrice didattica e tutor in corsi post-laurea, di specializzazione e di perfezionamento;

1981/1984: ricercatrice della sede nazionale di un ente nazionale di formazione;

docente in corsi di aggiornamento per formatori organizzati dalla regione Puglia/Università degli studi di Bari.

Incarichi professionali:

2000-1993: consulente senior, project manager e formatrice senior della società D. Anthea Consulenza e Organizzazione, specializzata in accesso a finanziamenti comunitari nazionali regionali, processi formativi per giovani ed adulti, job & enterprise creation, sviluppo territoriale e organizzativo, bilanci di competenza e selezione R.U. La società è partner, per la progettazione assistenza e monitoraggio, di enti pubblici e privati titolari in progetti approvati nell'ambito di programmi comunitari (Adapt, Leader I e II, emergenza occupazione sud, azioni innovative, now, piani regionali di f.p., pari opportunità, Leonardo, interreg II, Urban I, Pass per le p.a., patti territoriali).

2001-94:

progettista e direttore scientifico del progetto «Il sistema integrato per l'impiego: innovazione dei centri territoriali per l'impiego della provincia di Lecce» e del corso di aggiornamento destinato a n. 30 operatori dei C.T.I. della provincia di Lecce;

progettista e direttore scientifico dei progetti «Imprenditorialmente Donne» e «Tecniche di negoziazione e metodologie di mediazione nelle relazioni sindacali del pubblico impiego» della provincia di Lecce;

Project Manager, presidente del comitato scientifico-metodologico e coordinatrice del centro informadonna del programma di iniziativa comunitaria Urban comune di Lecce, sportello di prima accoglienza, ascolto, orientamento, erogazione di servizi nelle aree lavoro, bilanci di competenza, imprenditorialità, formazione, ricerca attiva dell'impiego, cultura e creatività, salute e benessere;

Direttore della progettazione delle attività formative del Patto territoriale nord barese ofantino e coordinatrice del progetto post-laurea «Osservatorio dei profili professionali e borsa degli stages», «Esperto in reti complesse nel turismo (Beni culturali e ambientali); «Centri di aggregazione sociale», «Trasferimento di know how ai funzionari degli EE.LL.»;

Progettista e componente del comitato tecnico scientifico di tre progetti IFTS 99/00 in partenariato con l'Università degli studi di Bari e di Lecce;

Esperta formatrice: Azienda Speciale Cciaa Lecce, BIC Puglia Sprind, Celips, Ciheam, Coop Estense, comune di Foggia, comune di Taranto, comune di Bari, comune di Lecce; Confcommercio Lecce, D. Anthea, De Lorenzo Formazione, Ecoform Cisal, Efeso Bologna, Enac (Ente nazionale aeroporti civili), Enaip, Enap, ETI (Ente teatrale italiano), IAL Cisl nazionale, IG Students, Mondimpresa, Provincia di Lecce, regione Basilicata, regione Puglia, Università degli studi di Bari e Lecce e vari istituti scolastici superiori;

Esperta formatrice su «Fondi strutturali europei e Agenda 2000-2006» programma PASS Enac (Ente nazionale trasporti) per i direttori degli aeroporti italiani;

Consulente senior per l'assistenza tecnica e progettuale nei programmi PASS (Dip. funzione pubblica) del comune di Taranto e comune di Foggia (ATI Mondoimpresa-De Lorenzo Formazione Roma) relativa ai fondi strutturali europei (Programmi U.E. Leonardo, Socrates) e alla costituzione dei rispettivi «Ufficio Europa» rivolta a dirigenti e funzionari;

Consulente del comune di Matino per la progettazione e l'avvio delle attività dello Sportello informagiovani;

Responsabile Terziario donna Confcommercio Lecce progetto «Idea Donna: concorso per idee imprenditoriali femminili» e responsabile progetto «Franchising: stand & work shop» e consulente senior della divisione «Consulenza alle aziende per la progettazione di programmi U.E.» della Confcommercio di Lecce;

Consulente senior, progettista e formatrice dei Gruppi di azione locale (consorzi misti pubblici-privati) GAL Capo di S. Maria di Leuca, GAL Alto Salento (Ostuni), GAL Terra dei Messapi (Mesagne), GAL Csajt (Massafra), organismi attuatori del programma comunitario Leader I e II;

Esperta docente all'Università di Lecce facoltà di economia (Ist. diritto del lavoro) e progetto Soft (master post-universitario) per interventi sui fondi strutturali europei;

Project Manager e consulente dell'attività formativa del programma di iniziativa comunitaria URBAN Lecce «Creazione di impresa no profit»;

Project Manager delle attività formative del programma di iniziativa comunitaria URBAN Bari;

Project manager dell'Ipertesto su CD-ROM «Guida ai fondi strutturali europei» per l'Ufficio Europa del comune di Taranto e del comune di Foggia;

Formatrice dei funzionari e formatori della regione Basilicata sul Progetto FSE «Piano di attuazione dell'innovazione del sistema formativo regionale (legge n. 482/1988)»;

Consulente senior per interventi da candidare sui fondi strutturali europei (FEOGA e FSE) dell'organismo internazionale e intergovernativo, Istituto agronomico mediterraneo (C.I.H.E.A.M. Parigi) sede italiana (Valenzano -Bari);

Consulente e formatrice senior della azienda speciale della Camera di commercio di Lecce;

Formatrice in corsi post-qualifica dell'Istituto statale per il commercio e turismo «R. Gorjux» di Bari;

Consulente senior dell'EURO BIC di Caserta.

1993-1986: presidente della cooperativa ANTHEA a r.l. (Trani) operante nel settore dei servizi turistici, congressuali, p.r. e marketing, comunicazione e creazione di eventi.

1991-90: ricercatrice della fondazione CENSIS Roma.

1978-1976: addetta alle pubbliche relazioni in occasione di varie manifestazioni Fiera del Levante di Bari.

Nomine e incarichi elettivi:

2000-1998: vice presidente internazionale dell'organismo non governativo ONG «COFEMED Confederazione delle donne mediterranee» (25 paesi aderenti) e delegata per l'Italia (5 novembre 1998 eletta a Parigi - Emiciclo del Consiglio nazionale economico e sociale, e rieletta il 4 giugno 2000 a Lisbona - Emiciclo del Parlamento portoghese).

2000: presidente del comitato scientifico metodologico dell'Informadonna (Pic Urban - Comune di Lecce - ATI Mediterranea/Enap Puglia).

1999: premiata «Eletta del Salento» (Associazione culturale prof. Vincenzo Nuzzone» Lecce, 11 dicembre 1999).

1991-1986: componente del comitato «Progetto Donna» dell'assessorato al lavoro e formazione professionale regione Puglia.

1998-1986: componente della consulta femminile del comune di Bari per la Unione sindacale terr.le CISL Bari.

1987-1985: segretaria generale per la provincia di Bari della categoria CISL Scuola-Università-Ricerca.

1985-1983: responsabile delle politiche di informazione segreteria regionale CISL Puglia e Capo ufficio-stampa del segretario generale CISL dott. Sergio D'Antoni.

Ricerche e pubblicazioni:

Progettazione e/o coordinamento:

ricerca «Osservatorio Donna» Informadonna Pic Urban Lecce, 2000;

ricerca indagine CCIAA Lecce «Import & Export», 1998/1999;

ricerca FORMEZ/CENSIS «I sistemi formativi nel Mezzogiorno», 1992;

ricerca Ministero del lavoro «Dai centri pilota e d'eccellenza all'innovazione delle attività e delle strutture di formazione prof.le», 1990;

ricerca Ministero del lavoro «Domanda e offerta di lavoro e di formazione professionale nei bacini del mercato del lavoro», 1989;

ricerca regione Puglia «Le esigenze di formazione del sistema pugliese della cooperazione» e «Le esigenze di formazione nel settore della grafica computerizzata», 1987;

ricerca Ministero del lavoro «Mobilità nei processi di ristrutturazione, riconversione e problematiche formative», 1985;

ricerca Camera di commercio Lecce «Mercato del lavoro, impresa e formazione professionale nell'area del calzaturiero di Casarano (Lecce)», 1985;

ricerca ISFOL «Figure professionali e *curricula* formativi del grado D della metalmeccanica: tecnici specializzati», 1983;

ricerca Ministero del lavoro «Integrazione handicap nei processi formativi», 1982;

pubblicazioni su settimanali, quotidiani e riviste specializzate.

Relazioni a seminari/convegni (1997-2001):

relatrice al seminario della provincia di Lecce assessorato pari opportunità «Donne ed economia» (Lecce, 30 marzo 2001);

relatrice al seminario sez. femm.le AN Casarano «Donne - ambiente e lavoro per uno sviluppo sostenibile» (Casarano Lecce, 29 marzo 2001);

relatrice al seminario di studi «Donne - professioni e lavoro» (Villa Romanizzi Carducci, Bari 21 marzo 2001);

relatrice al convegno CCD Modugno (Bari) «Quale formazione per quale lavoro?» (Modugno, 9 marzo 2001);

relatrice al convegno di inaugurazione dell'ex conservatorio di S. Anna - Sportello informadonna (comune di Lecce, 8 marzo 2001);

relatrice al convegno «L'impresa si tinge di rosa» comune di Monteroni (Lecce) - Associazione Donneuropee Federcasalinghe (Monteroni, 7 marzo 2001);

relatrice alla manifestazione «Donne in scena» - Ufficio Urban comune di Lecce (Lecce, 22 febbraio 2001);

relatrice al seminario di presentazione «Il Sistema integrato per l'impiego - Centri territoriali» della provincia di Lecce (Lecce, sala consiliare prov. Lecce, 19 febbraio 2001);

relatrice all'assemblea generale COFEMED (Barcellona Spagna, 1/4 febbraio 2001);

relatrice convegno «Patto territoriale nord barese ofantino: un patto per l'occupazione» (castello di Barletta 14 dicembre 2000);

relatrice-moderatrice Tavola Rotonda «La formazione delle risorse umane per la valorizzaziane del Borgo antico di Bari» nell'ambito del Pic Urban Bari (Sala consiliare del comune di Bari, 27 ottobre 2000);

relatrice al convegno sulle pari opportunità - Festival D'Otranto (Maglie, 27 luglio 2000) «Donne: quale progettualità per edificare la società mediterranea del domani?»;

relatrice seminario di diffusione e trasferimento dei risultati delle attività formative Pic Urban comune di Lecce (Lecce, 29 giugno 2000);

relatrice assemblea generale COFEMED della Confederazione delle donne mediterranee (Camera dei deputati Repubblica portoghese, Lisbona 2-3-4 giugno 2000);

relatrice conferenza FIDAPA (Sezione di Melfi) sul tema «Interventi comunitari e nazionali a favore delle pari opportunità» (Aula Magna Liceo Sc. Federico II - Melfi 20 maggio 2000);

relatrice conferenza provinciale del turismo dell'amministrazione provinciale di Bari sul tema «Il marketing territoriale e la qualificazione delle realtà imprenditoriali» (Trani, Monastero Colonna - 19 maggio 2000);

relatrice convegno Expoeducational (Bari Fiera del Levante 5 marzo 2000) sul tema «New economy: quali opportunità per le fasce deboli del mercato del lavoro»;

relatrice Fiera Provinciale IG Students c/o CCIAA (Lecce, 28 marzo 2000);

relatrice conferenza CEPU «Millenium Day» sul tema «Il ruolo della donna nel nuovo millennio» (Bari Palazzo Fizzarotti 15 dicembre 1999);

relatrice seminario comune di Matino (11 dicembre 1999) sul tema «Formazione e occupazione: quali opportunità per i giovani e gli adulti»;

relatrice per l'Italia alla Tribuna pilota d'opinioni europea della Confederazione delle donne mediterranee (Senato Repubblica francese, Parigi 18 novembre 1999) sul tema «Europa mediterranea: donne - economia - famiglia»;

relatrice seminario CCIAA Lecce (Lecce, 29 ottobre 1999) sul tema «Agenda 2000: le politiche U.E. in tema di formazione a distanza»;

relatrice seminario Caroli Hotels (Gallipoli Club Bellavista, 28 ottobre 1999) sul tema «Le opportunità offerte dai fondi strutturali europei per la formazione continua aziendale nel settore turistico»;

relatrice al seminario per dirigenti della Croce Rossa Italiana (Hotel Tiziano, Lecce - 2 ottobre 1999) sul tema «Agenda 2000: la politica sociale dell'Unione europea»;

relatrice al seminario IPI Confcommercio Ascom Lecce (Confcommercio Lecce - 31 maggio 1999) sul tema «Agenda 2000: i nuovi fondi strutturali dell'Unione europea e la formazione continua aziendale»;

relatrice al seminario ENAP Puglia-D. Anthea (Hotel Sheraton Bari, 21 maggio 1999) sul tema «Lavoro e nuove professioni per i giovani: prospettive, opportunità e realtà»;

relatrice al seminario di inaugurazione del corso per amministratori e gestori di imprese teatrali, promosso dall'Ente teatrale italiano (Lecce, 15 marzo 1999 relatori: prof. Tion commissario straordinario ETI, dott. Marinelli direttore generale ETI, avv. Ria presidente provincia di Lecce);

relatrice in qualità di project manager al convegno «Idea Donna» promosso dal comune di Lecce, CCIAA e Confcommercio Lecce (Sala consiliare del comune di Lecce, 9 mazzo 1999);

relatrice al seminario per le attività di formazione continua aziendale della Caroli HoteIs «La formazione nel turismo: per un marchio di qualità delle imprese turistiche salentine» (Gallipoli, 13 febbraio 1999);

relatrice per l'Italia alla Conferenza europea delle donne mediterranee (emiciclo Consiglio economico e sociale, Parigi 5 novembre 1998);

coordinatrice e moderatrice del convegno/tavola rotonda federazione bancari FIBA Cisl su «I bancari e le nuove responsabilità»: la normativa antiriciclaggio» (Bari, 25 ottobre 1997 Sheraton);

relatrice del convegno CCIAA di Lecce su «Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva (Libro Bianco U.E.)» (Lecce, 28 maggio 1997 sala conferenze CCIAA Lecce);

relatrice del seminario Gruppo di azione locale del Capo di S. Maria di Leuca (Programma U.E. Leader I) su «La formazione multiregionale: valorizzazione delle risorse umane e sviluppo del territorio (S. Maria di Leuca, 28 luglio 1997 Hotel Terminal);

relatrice del seminario Ial Basilicata su «La formazione multiregionale nei programmi europei» (Villa d'Agri - Potenza, 5 settembre 1997 Hotel Sirio);

relatrice del seminario azienda speciale CCIAA Lecce su «La qualità totale» (Lecce, 26 gennaio 1998 sala conferenze CCIAA);

relatrice al seminario conclusivo delle attività formative POM/1996 della azienda speciale CCIAA di Lecce (Lecce, 28 febbraio 1998 sala conferenze CCIAA);

relatrice del seminario organizzato dal comune di Specchia (Lecce) (Specchia, 25 gennaio 1997 sala consiliare).

Competenze professionali:

Ideazione, progettazione e modalità di accesso ai bandi, direzione di progetto e coordinamento scientifico, pianificazione del budget, monitoraggio e valutazione/verifica dei risultati di progetti inseriti nei programmi U.E.: L.E.A.D.E.R, I e II, P.O.M. emergenza occupazione sud, P.O.M. azioni innnovative, Adapt, Leonardo, Socrates, Horizon, Yothstart, Now, Urban, Pass, Interreg, Patti territoriali, Equal, IV programma d'azione pari opportunità, cultura 2000, ecc.;

ricerca, creazione ed organizzazione delle reti di partners internazionali, europei e nazionali per i programmi comunitari;

ricerca sponsor e co-finanziatori di progetti inseriti in programmi U.E.;

conoscenza dei regolamenti e direttive CEE sui fondi strutturali europei;

coordinamento e pianificazione di risorse umane e finanziarie, organizzazione logistica, programmazione di progetti inseriti nei programmi U.E.;

pianificazione, start-up organizzativo-logistico e gestione, formazione e addestramento delle risorse umane da impegnare nei progetti inseriti nei programmi U.E.;

start-up, assistenza progettuale e tecnica, monitoraggio e audit, management e ottimizzazione dei processi organizzativi di centri per l'impiego, informagiovani, centri per le pari opportunità, sportelli di orientamento e agenzie formative;

metodologie di ricerca economico-sociale e analisi dei fabbisogni (territoriali, aziendali, professionali);

management, organizzazione, coordinamento, selezione e valorizzazione delle risorse umane;

progettazione formativa, programmazione didattico-organizzativa, coordinamento e monitoraggio, valutazione di corsi di aggiornamento, di qualificazione, di perfezionamento, di specializzazione post-diploma e post-laurea, di formazione continua aziendale, finanziati dal fondo sociale europeo;

organizzazione e pianificazione visite di studio (educational), stages, visite guidate e seminari (in Italia e all'estero) per lo scambio di know how e mainstreaming;

analisi e ricerche, rilevazione e elaborazione di dati statistici relativi al settore della formazione professionale, delle imprese, del sistema scolastico, del M.d.L, dei bacini di impiego e mappe di opportunità;

conoscenze e competenze giuridico-normative, finanziarie-rendicontative, amministrativo-organizzative in materia di accesso a finanziamenti pubblici per attività e progetti inseriti nei programmi comunitari, programmi nazionali e regionali;

conoscenza della normativa comunitaria, legislazione nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e programmi comunitari;

coordinamento di interventi finanziati per l'innovazione, lo sviluppo o la creazione di impresa (L. 44, L. 215, L. 488, prestito d'onore, programmi IG, ecc.);

consulenza aziendale in materia di O.d.L. risorse umane, management e innovazione, formazione continua aziendale;

Quality & Service management;

docenza specialistica nelle aree economica, giuridica, aziendale, job & enterprise creation, placement, career counselling, pari opportunità.

Curriculum di Serenella Molendini

Titoli culturali:

laurea in filosofia, conseguita presso l'Università degli studi di Lecce nel giugno 1975, con voti 110/110;

diploma I.S.E.F., conseguito a Napoli nel 1978 con voti 110/110 e lode;

diploma di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di Handicap, conseguito. presso l'Università di Lecce nel 1980 con voti 30/30 e lode;

master di psicologia di comunità - Società Artemide - direttore scientifico prof. Donata Francescato - Università La Sapienza di Roma;

abilitazione in filosofia e scienze dell'educazione, conseguito a Bari nel 1982/1983 con voti 76/80;

corso di qualificazione in psicologia e pubbliche relazioni, conseguito a Lecce nel 1997;

superamento del concorso per titoli per il comando presso il provveditorato agli studi di Lecce - anno scolastico 1993-94;

superamento del concorso per titoli per il comando presso il provveditorato agli studi di Lecce - luglio 1999 (I in graduatoria);

corso di formazione «Utilizzo di base dei software» - 30 ore organizzato dal M.P.I.

Titoli scientifici

1. *Pubblicazioni:*

«Indagine sui servizi sociali a Lecce» - Università degli studi di Lecce;

«Dove nasce il malessere dei nostri ragazzi» - «Il Corsivo» - Lecce, 1995.

«Il progetto integrato d'Area» in Atti dei seminari di formazione interistituzionale sulla prevenzione della dispersione scolastica - regione Puglia - IRRSAE, 1995;

«Il progetto dispersione scolastica nella provincia di Lecce», in Atti del seminario interprovinciale di formazione «Piano provinciale e reti di scuole - Verso una progettualità integrata» - M.P.I. e provveditorato agli studi di Lecce, 1996;

«Il profilo del coordinatore di area per la prevenzione del disagio: una figura di sistema», in Atti del seminario interprovinciale di formazione «Piano provinciale e reti di scuole - Verso una progettualità integrata» - M.P.I. e provveditorato agli studi di Lecce, 1996;

«Successo formativo: integrazione degli interventi e dei progetti» - Documento elaborato all'interno del gruppo nazionale del MPI, 1996;

«La qualità nella scuola. Il problema» in «La scuola della qualità, la qualità della scuola». Autori vari, edizioni Carra, 1998;

«Le strategie integrate di intervento» in Atti dei seminari «Le istituzioni e i minori a rischio». Provincia di Lecce;

«Dalla dispersione al successo formativo» - Documento elaborato all'interno del gruppo nazionale del MPI, in occasione del convegno di Catania «Tutti a scuola con successo» dicembre 1998;

«L'esperienza di Gallipoli nel progetto Dispersione scolastica» - Relazione tenuta nel convegno di Catania «Tutti a scuola con successo», dicembre 1998;

«Progetto SP.OR.A. - Sperimentare, orientare e accogliere - Disseminazione di esperienze per l'autonomia» - Progetto nazionale elaborato dal gruppo nazionale M.P.I. (settembre 1998);

«Le preiscrizioni universitarie» in «Scuola e amministrazione», Carra editrice, 1999;

«La rete che accoglie» in «Linee guida per la promozione del successo formativo nella scuola dell'autonomia», M.P.I. 2000;

«Dal progetto Dispersione scolastica a SP.OR.A. - La modellizzazione di un'esperienza» (in via di pubblicazione).

2. *Attività di ricerca:*

«Indagine sui servizi sociali: abitazione, infanzia, salute, vecchiaia», Ed. Salentina 1975;

«Indagine sulla dispersione scolastica nella provincia di Lecce» dall'anno 1993/1994 all'anno 1999/2000 - Report provveditorato agli studi di Lecce;

Progetto «Alle origini del successo»: ricerca su «Gli stereotipi maschili e femminili: quale prevenzione».

In riferimento alle pari opportunità:

dal 1994 al 2000 è stata referente per le pari opportunità presso il provveditorato di Lecce;

ha organizzato e preso parte in qualità di relatrice a seminari di formazione, sulle problematiche della differenza di genere, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con i sindacati confederali della scuola;

ha organizzato nelle scuole la manifestazione «Un fiore per Kabul»;

ha progettato e coordinato all'interno del progetto interistituzionale «Alle origini del successo» la ricerca-azione con i bambini di scuola materna ed elementare «Prevenire gli stereotipi maschili e femminili»;

si è occupata di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica sin dal 1991 con un'attenzione particolare alla promozione del successo femminile (a tale scopo è stata costituita una banca dati su: scelte delle studentesse, giudizi delle studentesse agli esami di III media e percorsi scolastici);

in qualità di componente del gruppo nazionale dell'orientamento scolastico e professionale ha organizzato seminari di formazione per presidi e docenti, laboratori di orientamento per studentesse (progetto La Bussola e Flavio Gioia) e il I Salone regionale dell'orientamento, con un' attenzione particolare all'orientamento delle studentesse e all'imprenditoria femminile;

dal 1988 al 1990, in qualità di presidente della F.I.D.A.P.A. sezione di Lecce, ha organizzato i seguenti convegni, partecipandovi in qualità di relatrice:

La persona di fronte alla nuova morale nel privato e nel sociale;

Informazione e comunicazione;

La persona oggi di fronte alla morale dei mass media, in collaborazione con l'ASPEI;

Perché non una donna?;

Uguaglianza nella partecipazione sociale ed economica.

02A01736

DECRETO 5 febbraio 2002.

Ammissione a finanziamento di progetti relativi all'intervento finalizzato alla formazione professionale per il piano straordinario contro la disoccupazione intellettuale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, denominata «legge quadro in materia di formazione professionale», come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 236 del 19 luglio 1993, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo primo della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, l'art. 142, lettera *h)*;

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, denominata «Disposizioni in tema di utilizzo dei proventi UMTS»;

Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che dispone il riparto dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *f)*, della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001»;

Visto l'avviso n. 3 del 25 maggio 2001, recante «Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale», modalità e termini per la presentazione dei progetti;

Visto il decreto del direttore generale n. 283 del 2001, con il quale viene costituito il Comitato tecnico di valutazione per l'avviso n. 3/01 ;

Visto il decreto del direttore generale n. 312 del 2001, con il quale viene stabilito il compenso spettante ai membri del suddetto comitato;

Vista la nota del coordinamento regioni lavoro e formazione professionale regione Calabria giunta regionale assessorato al lavoro E.F.P. del 21 gennaio 2001, prot. n. 18/02;

Considerato che le somme messe a disposizione dell'UCOFPL per le azioni formative in aree diverse da quelle inserite dall'obiettivo 1 e per la copertura dei costi sostenuti per la mobilità e residenzialità non verranno del tutto esaurite;

Considerata l'opportunità per la validità dei progetti presentati con un punteggio superiore alla soglia di sufficienza, di scorrere la graduatoria utilizzando le risorse residue disponibili;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro degli «Intervento finalizzato alla formazione professionale per il piano straordinario contro la disoccupazione intellettuale», sono ammessi a finanziamento i seguenti 17 progetti, presentati ai sensi dell'avviso n. 3/01, per l'attuazione dei quali è disposto un finanziamento per complessivi € 40.174.735,00, pari a L. 77.789.134.138, a favore degli enti di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno:

Fasc.	Titolo progetto	Ente proponente	Punteggi	Costo progetto euro	Costi aggiuntivi euro	Costo totale euro
190	Programma di empowerment	Engineering ing. Informatica ATI	812	2.065.827,60	1.239.496,56	3.305.324,15
195	My New Ecareer	Elea S.p.a.	771	2.049.969,79	263.909,47	2.313.879,26
105	R.I.S.P.O.S.T.A.	Consorzio Esaco	762	1.932.307,99	1.061.318,93	2.993.626,92
45	New opportunities in tecnology employement	Area di ricerca Trieste	760	2.065.666,46	635.923,71	2.701.590,17
102	Atene	CRESM	757	1.986.943,97	160.514,80	2.147.458,77
137	Meteora	Piemmei Napoli per la formazione	754	2.065.827,60	—	2.065.827,60
184	Polis	Asseforcamere	751	1.874.846,56	443.897,80	2.318.744,36
100	Multimedia Still	Poliedra - Politecnico Milano	749	1.927.319,02	250.481,60	2.177.800,62
164	Da lauree deboli a professioni forti	CIES	743	1.735.295,18	—	1.735.295,18
194	Calabria: in labor.it	ISIM	736	2.049.889,74	704.188,98	2.754.078,72
142	P.R.A.T.I.CO	Ferrovie dello Stato	725	2.065.809,52	205.291,62	2.271.101,14
82	E- Business Integrator	ISVOR FIAT S.p.a. ATI	713	1.937.480,83	—	1.937.480,83
149	M3 Mediterranean Media Manager per le tecnologie della comunicazione	MAGICA	705	1.239.496,56	90.638,18	1.330.134,74
211	E-Academy: management delle conoscenze e dei contenuti per le reti	Telecom ATI	698	1.793.063,47	23.059,80	1.816.123,27
117	Occupabit	Agenzia regionale lavoro Lombardia	694	2.065.466,08	933.237,62	2.998.703,69
136	L'ICT come opportunità per la creazione di nuova occupazione	INFORCOOP	675	2.065.538,38	419.414,65	2.484.953,03
209	ICT Information and comunication technology community educational programme	CEFRIEL	672	1.976.656,15	845.956,40	2.822.612,55
	TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO			32.897.404,88	7.277.330,12	40.174.735,00

Art. 2.

Il contributo pubblico di cui all'art. 1, verrà erogato, a favore del titolare del progetto, previa presentazione della garanzia fidejussoria, con le seguenti modalità:

il 30% quale anticipo all'avvio dell'attività;

la restante parte, a rendiconto, ogni 4 mesi, dietro presentazione di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Inoltre andrà verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Roma, 5 febbraio 2002

Il capo Dipartimento: BOLAFFI

02A01992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 ottobre 2001, n. 252, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 in provincia di Alessandria, Biella, Torino, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli;

Vista la nota 7 novembre 2001, con la quale la regione Piemonte chiede:

1) la rettifica della denominazione del comune «Antrona Schiranco» con «Antrona Schieranco» della provincia di Verbania;

2) l'ampliamento dei territori delimitati ai comuni di: Zubiena (Biella) per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*; Castelspina, e Grognardo (Alessandria), Paesana (Cuneo), Scopello, Trino Vercellese e Varallo (Vercelli) per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica ed integrazione;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, disposta con decreto 12 ottobre 2001 richiamato nelle premesse è integrata come di seguito riportato:

per la provincia di Alessandria, le aree danneggiate sono estese ai comuni di Castelspina e Grognardo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

per la provincia di Biella le aree danneggiate sono estese al comune di Zubiena ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*;

per la provincia di Cuneo le aree danneggiate sono estese al comune di Paesana ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

per la provincia di Verbano - Cusio - Ossola, la denominazione del comune «Antrona Schiranco» è rettificata in «Antrona Schieranco» ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)* e *b)*;

per la provincia di Vercelli le aree danneggiate sono estese ai comuni di Scopello, Trino Vercellese e Varallo ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01995

DECRETO 4 febbraio 2002.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 ottobre 2001, n. 252, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dall'11 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 in provincia di Parma;

Vista la nota 23 novembre 2001, con la quale la regione Emilia-Romagna chiede di provvedere:

1) alla rettifica della data del 24 novembre 2000 in luogo del 24 ottobre 2000; ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

2) alla esclusione dai territori delimitati per le piogge alluvionali del 17 e 18 ottobre 2000, dei comuni di Mezzani e Sorbolo, già individuati per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*;

3) all'ampliamento dei territori danneggiati, includendo i comuni di: Colorno, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Zibello, Mezzani e Sorbolo della provincia di Parma per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica ed integrazione;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi in provincia di Parma, di cui al decreto 12 ottobre 2001 richiamato nelle premesse è integrata, come di seguito riportato:

dove è detto «piogge alluvionali dell'11 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000», deve leggersi «piogge alluvionali dall'11 ottobre 2000 al 24 novembre 2000»;

dove è detto «piogge alluvionali dal 17 ottobre 2000 al 18 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*» deve leggersi «piogge alluvionali dal 17 ottobre 2000 al 18 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*».

Le piogge alluvionali dal 17 ottobre 2000 al 18 ottobre 2000 hanno assunto carattere eccezionale nei comuni di Colorno, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Zibello per l'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01996

DECRETO 4 febbraio 2002.

Rettifica alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 ottobre 2001 n. 254, con il quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 in provincia di La Spezia per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Considerato che nel dispositivo del decreto è stata indicata la data del 24 ottobre in luogo del 24 novembre 2000, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di provvedere alla rettifica;

Decreta:

Nel decreto ministeriale del 12 ottobre 2001 citato nelle premesse, relativamente alla provincia di La Spezia, dove è detto «piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000», deve leggersi «piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 novembre 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01997

DECRETO 4 febbraio 2002.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale,

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 9 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2001, n. 288, con il quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 4 luglio 2001 al 23 luglio 2001 in provincia di Cuneo e sono stati riportati i territori comunali colpiti;

Vista la nota 18 dicembre 2001, con la quale la regione Piemonte chiede di estendere al comune di Cavallerleone la delimitazione dei territori colpiti;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 4 al 23 luglio 2001, di cui al decreto 9 novembre 2001, richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Cavallerleone, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01998

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2002.

Autorizzazione all'organismo «C.S.I. S.p.a.», in Bollate, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «C.S.I. S.p.A.» con sede legale in viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano) in data 17 aprile 2001 acquisita, in data 19 aprile 2001, con prot. 780294, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 19 giugno 2001 e 12 novembre 2001 ed acquisita, in data 14 settembre 2001, prot. 781778, in data 12 ottobre 2001, prot. 782117 ed in data 24 gennaio 2002, prot. 779236, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «C.S.I. S.p.a.», Bollate (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «C.S.I. S.p.a.», Bollate (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «C.S.I. S.p.a.», con sede legale in viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano), è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione prevista per le categorie I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 è di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 5.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali è concessa l'autorizzazione di cui all'art. 1

si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 6.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico del «C.S.I. S.p.a.» - Bollate (Milano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A01973

DECRETO 6 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fi.Re. Sta. S.r.l.», in Torino.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il D.I. 18 agosto 1993, con il quale la società «Fi.Re.Sta. S.r.l.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi delle citate norme;

Vista la sentenza 3 gennaio 2002, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha ritenuto assoggettabile la società alla liquidazione coatta amministrativa invece che al fallimento ed ha, pertanto, convertito il fallimento già dichiarato con sentenza n. 391/99, trasmettendo gli atti a questo Ministero per il seguito di competenza;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell' art 1, comma 1, del decreto-legge 233/1986, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Fi.Re.Sta. S.r.l.», con sede in Torino, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

1. La società «Fi.Re.Sta. S.r.l.» in fallimento, con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01939330047, è posta in liquidazione coatta amministrativa;

2. Alla suddetta procedura è preposto quale commissario liquidatore la dott.ssa Vittoria Rossotto, nata a Torino il 24 agosto 1956, con studio in Torino, Corso re Umberto, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese, nonché alla cancelleria del competente tribunale fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 197 L.F.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

02A01465

DECRETO 24 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 gennaio 2002

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

02A01466

DECRETO 6 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1) l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 21 gennaio 2002, come da nota del 22 gennaio 2002 protocollo n. 3/2002 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e della nota n. 140 del 22 gennaio 2002 del PRA di Avellino.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 21 gennaio 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino, non ha aperto gli sportelli al pubblico a causa dell'assemblea del personale; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata apertura degli sportelli, e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota protocollo n. 3/2002 del 22 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1), regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1), decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 febbraio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A02012

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 21 gennaio 2002 dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con note 4106 del 21 gennaio 2002 e 4435 del 22 gennaio 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 21 gennaio 2002 a causa della partecipazione di tutto il personale ad una assemblea sindacale tenutasi in ufficio nelle ore suindicate.

Il Garante del contribuente, con nota n. 434 del 29 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 4 febbraio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A01984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8743
Yen giapponese	116,90
Corona danese	7,4314
Lira Sterlina	0,61140
Corona svedese	9,1940
Franco svizzero	1,4812
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	7,7635
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57677
Corona ceca	31,925
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,65
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5589
Lira maltese	0,3990
Zloty polacco	3,6377
Leu romeno	28213
Tallero sloveno	222,6186
Corona slovacca	42,068
Lira turca	1203000
Dollaro australiano	1,6903
Dollaro canadese	1,3908
Dollaro di Hong Kong	6,8189
Dollaro neozelandese	2,0795
Dollaro di Singapore	1,5980
Won sudcoreano	1149,70
Rand sudafricano	9,9976

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02239

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niklod»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 817 del 24 dicembre 2001

Medicinale: NIKLOD.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14, codice fiscale n. 00274990100.

Variazione A.I.C.: Estensione delle indicazioni terapeutiche. Modifica della posologia e del modo di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Niklod» nelle forme e confezioni:

«100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

«100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale;

«100 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale,

è modificata come di seguito specificato: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche, con relativo schema posologico, anche alla: «Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post-menopausale».

Il nuovo schema posologico, collegato alla nuova indicazione, è riportato al punto 4.2 relativo al paragrafo «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolkin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 818 del 24 dicembre 2001

Medicinale: DOLKIN.

Titolare A.I.C.: Società farmaceutici Caber p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale n. 009647100388.

Variazione A.I.C.: estensione delle indicazioni terapeutiche. Modifica della posologia e del modo di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dolkin» nelle forme e confezioni:

«100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

«100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale;

«100 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale,

è modificata come di seguito specificato: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche, con relativo schema posologico, anche alla: «Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post-menopausale».

Il nuovo schema posologico, collegato alla nuova indicazione, è riportato al punto 4.2 relativo al paragrafo «Posologia e modo di somministrazione» del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortison Chemicetina».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 819 del 24 dicembre 2001

Medicinale: CORTISON CHEMICETINA.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224 - c.a.p. 20090 (Italia), codice fiscale n. 09964320155.

Variazione A.I.C.: modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approvano le modifiche richieste, di seguito indicate:

1) modifica del metodo produttivo che influenza le specifiche del prodotto finito per la pomata di grado II (conf. 051);

2) modifica di tipo I della officina di produzione del prodotto finito per entrambe le confezioni: l'officina farmaceutica alternativa è quella della società Farmila farmaceutici Milano S.p.a. di Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50;

3) modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 010495048 - pomata I grado 3 g;

A.I.C. n. 010495051 - pomata II grado 20 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 010495048 - «0,5% + 1% unguento oftalmico» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 010495051 - «2,5% + 2% unguento» tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norzetam»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 826 del 24 dicembre 2001

Specialità medicinale: NORZETAM:

os 30 bustine monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 023845035.

Società: I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Norzetam» os 30 bustine monodose 2,5 ml, A.I.C. n. 023845035, prodotti anteriormente al 22 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 619 del 4 novembre 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati improrogabilmente fino al 14 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amminosidina 20% liquido Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 12 del 14 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato AMMINOSIDINA 20% LIQUIDO CEVA VETEM S.P.A. (ex integratore medicato Gabbrocol 200).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), presso l'officina Unione commerciale lombarda S.p.a., Brescia e presso l'officina Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102519030;

flacone da 1 l - A.I.C. n. 102519028;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 102519016.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: amminosidina solfato (*) 200 g;

eccipienti: clorocresolo 1 g; sodio metabisolfito 3 g; sodio edetato 0,5 g; acqua depurata q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: colibacillosi, salmonellosi;

suini: (fino a 50 kg): enteriti colibacillari;

suini: colibacillosi, salmonellosi, enterite necrotica;

broiler: colibacillosi, salmonellosi;

conigli: enteriti batteriche escluse le salmonellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte e suini: 30 giorni;

broiler: 7 giorni;

conigli: 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Riferito a materia prima avente un titolo del 70% come base.

02A02011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocol 100».

Estratto decreto n. 13 del 14 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi GABBROCOL 100.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), presso l'officina Unione commerciale lombarda S.p.a., Brescia e presso l'officina Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102521022;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102521034.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: amminosidina solfato (*) 100 g;

eccipienti: silice colloidale 10 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broiler, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broiler: colibacillosi, salmonellosi;

conigli: enteriti batteriche escluse le salmonellosi.

Tempo di attesa:

broiler: 7 giorni;

conigli: 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Riferito a materia prima avente un titolo del 70% come base.

02A02010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kilan O»

Estratto provvedimento n. 8 del 18 gennaio 2002

Adeguamento regolamento CE n. 2377190 e successive modifiche.

Modifica stampati.

Medicinale veterinario: KILAN O - A.I.C. n. 101553.

Confezioni: sospensione orale da 1 litro e 2,5 litri, 10 boli.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. - lungomare Pirandello, 8 - Porto Empedocle (Agrigento).

Negli stampati delle confezioni del medicinale «Kilan O» - A.I.C. n. 101553 alla voce «avvertenze» è inserita la seguente frase: «da non somministrare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

I medicinali suddetti devono essere posti in commercio con stampati così come corretti ed approvati da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02013

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 206 del 12 novembre 2001, recante: «Revoca, su rinuncia, di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nella parte del comunicato: estratto del decreto n. 206 del 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2001 alla voce:

Titolare A.I.C.	Prodotto
Istituto Candioli S.p.a.	Zanco spray bombola 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 200 ml, 500 ml

è da intendersi:

Titolare A.I.C.	Specialità
Istituto Candioli S.p.a.	Zanco spray bombola 50 ml, 75 ml, 150 ml, 125 ml, 200 ml, 500 ml

02A02009

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 208 del 13 novembre 2001, recante: «Individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali».

Nella parte del decreto n. 208 del 13 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2001 alla voce:

Titolare A.I.C.	Specialità	Specie di destinazione
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gelliprim orale	bovino, suino, coniglio, pollo, tacchino
Schering-Plough S.p.a.	Lotagen concentrato	bovino, ovicaprino, equino, cane, gatto
Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a.	Dosamentan R	bovino, suino, equino
Pfizer Italiana S.p.a.	Sterane	bovino, suino

è da intendersi:

Titolare A.I.C.	Specialità	Specie di destinazione
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gelliprim orale	bovino, suino, equino, coniglio, pollo, tacchino
Schering-Plough S.p.a.	Lotagen concentrato	bovino, ovi-caprino, suino, equino, cane, gatto
Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a.	Desamentan R	bovino, suino, equino
Pfizer S.p.a.	Sterane	bovino, cane

02A02008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti classico in data 6 luglio 2000 intesa ad ottenere modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche;

Visto, sulle sopracitate richieste di modifica, il parere favorevole della commissione tecnica, istituita in seno al Comitato, espresso in data 10 gennaio 2001;

Ha espresso, nella riunione del 19 settembre 2001, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CHIANTI CLASSICO»

I testi dell'art. 2, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, penultimo comma del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche, sono sostituiti per intero dai seguenti testi:

«Art. 2. — Il vino "Chianti classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 sopra citato nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'albo vigneti.

Fino alla vendemmia del 2005 compresa, potranno concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 6% i vitigni Trebbiano toscano e Malvasia bianca».

«Art. 4, comma 2. — I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.».

«Art. 5, penultimo comma. — Il vino "Chianti classico" destinato a "riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno ventiquattro mesi di invecchiamento di cui almeno tre di affinamento in bottiglia e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,50% per cento.

02A01737

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651044/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77
L. 1.491